



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 15/04/2010

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 7 aprile 2010, n. 1

Attuazione dell'art. 23 del regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per la struttura socio-sanitaria definita "casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali". Approvazione.

L'anno 2010, il giorno 7 del mese di aprile, in Bari, nella sede del Segretariato Generale della Giunta regionale

IL COMMISSARIO AD ACTA

nella persona del Dott. Michele Carretta, nominato con sentenza n.3026 del 4.12.2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione II, in surroga della Giunta regionale, al fine di dare esecuzione alla sentenza n.1979 del 2.07.2008 del TAR Puglia, Bari, Sezione I;

prorogato, nei termini assegnati per l'espletamento del predetto incarico, di ulteriori 30 giorni, come da ordinanza collegiale n.42 del 18.02.2010 del TAR Puglia, Bari, Sezione II;

con l'assistenza del Segretario Generale della G.R., dott. Romano Donno, ha adottato la seguente deliberazione.

1. Premesso in fatto quanto segue:

Con legge regionale 10 luglio 2006, n.19, la Regione Puglia ha approvato la "disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".

In attuazione della sopra citata legge, il successivo Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, ha approvato, tra l'altro, i requisiti minimi strutturali, funzionali ed organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e servizi sociali e socio-sanitari riconosciuti in Puglia.

Nello specifico, l'articolo 32 del citato Regolamento regionale n. 4/2007 nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture e servizi socio-sanitari ivi contemplati, ha rinviato ad apposito atto della Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe, da adottarsi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, termine di fatto decorrente dal 6.02.2007 (essendo stato pubblicato nel BURP n. 12 del 22.01.2007).

Con sentenza n. 1979 del 2.07.2008 del TAR Puglia, Bari, Sezione I, peraltro passata in giudicato, è stato intimato alla Regione Puglia di procedere alla determinazione delle tariffe spettanti alla Società ricorrente "Sol Levante" SRL, con sede legale in Taurisano (LE), quale gestore di strutture sociosanitarie riconducibili, per tipologia, alla struttura definita "Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali", come contemplata dall'art. 70 dello stesso Regolamento regionale n. 4/2007.

La ricorrente Società "Sol Levante" SRL gestisce nella provincia di Lecce quattro strutture sociosanitarie, regolarmente autorizzate e di seguito riportate:

- 1) "C.A.S.A. B.I.T.", con sede in Nociglia;
- 2) "C.A.S.A. QULS.BE.T.", con sede in Gemini di Ugento;
- 3) Comunità-alloggio "Il Giglio", con sede in Casarano;
- 4) Comunità-alloggio "SPITZ", con sede in Casarano.

La sopra citata sentenza del TAR Puglia n. 1979/08, preso atto che "la Giunta regionale, competente in materia, non aveva ancora provveduto all'adeguamento tariffario per l'attività svolta in favore degli utenti" disponeva nei confronti della Regione di provvedere nel termine di ulteriori centottanta giorni "stante la complessità della attività preliminare alla definizione delle tariffe"

Avverso il silenzio-inadempimento della Regione, con atti stragiudiziali di diffida e messa in mora da parte della Società ricorrente, con sentenza n. 3026 del 4.12.2009 il TAR Puglia Bari, Sezione II, ha nominato il commissario ad acta per porre in essere i provvedimenti necessari e consequenziali al fine di dare integrale esecuzione alla sentenza n.1979 del 2.7.2008 del TAR Puglia Bari, Sezione I

2. Tutto quanto sopra premesso:

A seguito dell'insediamento in data 22.12.2009 avvenuto presso la sede della Regione Puglia, negli uffici del "Servizio di Programmazione e Integrazione Socio-sanitaria" il sottoscritto Commissario ad acta ha provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale, sopra richiamate, volti alla conclusione del procedimento di determinazione della tariffa di riferimento regionale spettanti alle strutture residenziali riconducibili, per tipologia, alla struttura assistenziale definita dall'art. 70 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, "Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali"

Riguardo al procedimento amministrativo posto in essere dalla Regione per la determinazione delle tariffe, viene riferito che per i servizi a carattere residenziale e semi-residenziale per minori, per le persone con diverse abilità, per donne e adulti in difficoltà, e per i servizi a ciclo diurno per la prima infanzia, il processo propedeutico alla definizione di tali tariffe non risulta ancora concluso.

Il riferimento normativo è all'articolo 32 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, che, nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe (per persona - pro die), rinvia ad apposito provvedimento di Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe da adottarsi "d'intesa con i Comuni e sentite le associazioni datoriali di categoria".

La tariffa è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita ai rapporti contrattuali e/o convenzionali di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende sanitarie locali, le strutture periferiche delle Amministrazioni centrali, perché titolari di specifici interventi rivolti alle persone, anche mediante compartecipazione da parte degli utenti.

Per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32 del Regolamento regionale n. 4/2007 la determinazione delle tariffe deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) costo del servizio in relazione ai contenuti e alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
- b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
- c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la detta prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
- d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi nella platea di potenziali utenti beneficiari.

3. Rilevato, alla luce della richiamata normativa, quanto segue:

A seguito di specifici incontri di lavoro presso la sede della Regione del "Servizio Programmazione Sociale e Integrazione socio-sanitaria" sono state sentite le rappresentanze regionali delle principali

associazioni datoriali dei soggetti gestori, e come da verbali in data 1.02.2010 e in data 10.02.2010, è stata determinata la quantificazione della tariffa di riferimento regionale per i servizi da erogarsi da parte della struttura socio-sanitaria definita "Casa alloggio o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali", come rielaborata secondo il prospetto analitico, allegato alla presente deliberazione, tecnicamente definito "studio di fattibilità".

La tariffa giornaliera risulta determinata in euro 69,31 per ciascun utente, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tale servizio, rilevati presso un qualificato campione di strutture già operanti sul territorio pugliese (costi di personale e costi di gestione), con riferimento ai costi connessi alla applicazione degli standard organizzativi e strutturali come prescritti dall'art. 70 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

La struttura in questione è espressamente prevista dal "Piano regionale di salute 2008-2010", piano approvato con legge regionale 19 settembre 2008 n. 23 e pubblicato nel BURP n. 159 del 26.09.2008, laddove alla pagina 16962, (TAV. 1 "LEA socio-sanitari nella vigente normativa") viene riportata la struttura socio-sanitaria "Casa per la Vita" a bassa intensità assistenziale, con la previsione a carico del Servizio sanitario regionale di una compartecipazione del 40% della spesa.

4. Rilevato, altresì, alla luce della normativa regionale:

Riguardo alla acquisizione della prevista "intesa con i Comuni", si è ritenuto definire un percorso di confronto con l'ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni pugliesi, sia pure in tempi ristretti e con modalità di sintesi, mediante nota informativa in data 16.02.2010 (prot. n. A00-146/0000734) con cui è stata comunicata al Presidente dell'ANCI la determinazione da assumere con le modalità seguite per la quantificazione della tariffa in questione.

Successivamente, con nota dell'8.03.2010 (prot. n. A00-146/0001103) è stata richiesta nuovamente al Presidente dell'ANCI Puglia la propria valutazione a riguardo, sia pure costretta in tempi brevi, per effetto del giudicato amministrativo del TAR Puglia Bari, di cui alle sentenze n. 1979/2008 (Sezione I) e n. 3026/2009 (Sezione II).

Nella nota di riscontro del 9.03.2010, il Presidente dell'ANCI Puglia ha chiesto l'attivazione della procedura della "intesa", rappresentando di conoscere "la metodologia e il merito dello studio di fattibilità che ha determinato la quantificazione della tariffa e in particolare è utile conoscere se è stato considerato lo specifico contesto socio-economico in cui le stesse strutture operano, e fermo restando i requisiti organizzativi del citato regolamento, se si sono considerate diverse modalità gestionali che avrebbero potuto portare ad una quantificazione delle rette più sostenibili e compatibili con l'attuale situazione economica delle famiglie e degli enti locali".

In conseguenza, in data 16.03.2010, presso la Regione, negli uffici del "Servizio di programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria" si è tenuto il richiesto confronto con l'ANCI e in tale sede il preposto Dirigente regionale ha illustrato il prospetto analitico delle spese di personale e di quelle di gestione raffigurate per la "Casa per la Vita" sulla base dei reali costi connessi all'applicazione degli standard organizzativi e strutturali prescritti dal Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

Nel merito dell'incontro, il Presidente dell'ANCI argomenta che "per la elaborazione della tabella non è stata seguita la procedura di cui al comma 2 dell'art. 32 del R.R. n. 4/2007 sopra richiamato e che, pertanto, non ne condivide l'esito, riservandosi di sottoporre all'attenzione del Commissario ad acta articolata proposta elaborata con i criteri sopra richiamati".

In sede di verbale del 16.03.2010, il Presidente dell'ANCI riporta anche alcune osservazioni in ordine alle modalità di applicazione della tariffa, quali:

- 1) Va ricalcolata la regressione tariffaria per quelle strutture con posti-letto superiore al minimo previsto, rapportandola effettivamente alle economie di scala realizzabili.
- 2) Va precisato che trattasi di tariffe regionali massime di riferimento e che i comuni possono, con procedure negoziali o a evidenza pubblica, fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dal Regolamento regionale n. 4/2007, chiedere riduzioni delle stesse.

3) I comuni sono responsabili soltanto ed esclusivamente della quota sociale della succitata tariffa e nei limiti delle disponibilità di bilancio afferenti al Piano di Zona delle Politiche sociali.

4) Le obbligazioni di spesa si perfezionano nei confronti del Comune solo ed esclusivamente con le procedure previste dal Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., in carenza l'obbligazione, ai sensi di legge, è a carico di chi l'ha disposta.

5) Le tariffe hanno decorrenza dalla esecutività della deliberazione di approvazione delle stesse ed esclusivamente per le strutture accreditate ovvero definitivamente autorizzate e i comuni devono negoziare e/o riformulare l'impegno di spesa riferito ai soggetti ospitati, per la dovuta regolarità contabile.

Riguardo ai criteri e modalità di determinazione della tariffa di cui al comma 2 dell'art. 32 del citato Regolamento regionale n. 4/2007, esaustive risultano le argomentazioni riportate a supporto dello "studio di fattibilità" come esposte dal Dirigente regionale del "Servizio di programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria" (nota prot. n. AOO 146/001520).

5. Considerato, secondo quanto riportato nella suddetta nota:

In relazione a quanto rappresentato dal Presidente dell'ANCI Puglia si argomenta che la tariffa così quantificata e proposta per il servizio reso dalla struttura "Casa per la vita", come raffigurata dallo studio di fattibilità, risulta elaborata in conformità ai criteri e modalità di cui all'art. 32, comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2007, e nel rispetto di tutti gli standard di organizzazione e strutturali contemplati per la suddetta struttura dall'art. 70 dello stesso Regolamento.

Invero, per quanto attiene ai criteri e alle modalità di cui si deve tener conto in sede procedimentale per la determinazione della tariffa, il richiamato studio di fattibilità riassume l'iter della complessa metodologia posta in essere dagli uffici regionali dell'Assessorato alla Solidarietà Sociale nella fase propedeutica al confronto con tutte le rappresentanze delle associazioni datoriali di categoria e con l'ANCI Puglia.

Riguardo al criterio di cui alla lettera a), il costo del servizio è stato valutato sulla base di parametri oggettivi secondo i costi reali ed effettivi di gestione, raffrontati mediante rigorosa comparazione dei "costi storici" riferiti ad un campione di cinque "case per la vita", su un complessivo campione di undici analoghe strutture, attualmente autorizzate ed operanti sul territorio pugliese; riguardo al costo del personale sono stati considerati i valori contrattuali per ciascun profilo professionale con riferimento alla media dei valori contrattuali dei CCNL vigenti per le cooperative sociali, per gli enti locali e per i soggetti gestori privati.

La prevista "analisi di mercato" è stata operata secondo criteri di legalità e sostenibilità, valutando i costi reali di funzionamento del servizio, compresa la garanzia dei diritti del personale impegnato, nel rispetto dei canoni contrattuali vigenti e degli standard organizzativi del personale ad esso assegnato, considerando quote medie di incidenza del costo delle spese generali, vitto, ecc..; peraltro, "l'analisi di mercato" può essere svolta soltanto con riferimento a strutture analoghe per tipologia di accoglienza alberghiera e prestazioni socio-sanitarie, nel rispetto degli standard minimi strutturali e organizzativi di cui al Regolamento regionale n. 4/2007.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera b), la "Casa per la vita" è struttura organizzata per favorire la vita comunitaria nonché l'integrazione sociale degli ospiti, con una dimensione massima autorizzabile al funzionamento di quattro moduli abitativi, per complessivi n. 16 posti-letto.

Il modello assistenziale risulta costituito secondo specifiche e appropriate caratteristiche strutturali (modulo abitativo), organizzative (vita di comunità e di collaborazione nella gestione sociale) e professionali (presenza di operatori qualificati nell'assistenza socio-sanitaria) così come previsto dall'art. 70 del Regolamento regionale n. 4/2007.

Riguardo al criterio di cui alla lettera c), la "Casa per la vita" è definita struttura casa-famiglia, con valenza prevalentemente sociale, "a bassa intensità assistenziale", per persone con problematiche psico-sociali, definitivamente uscite dal circuito sanitario psichiatrico e, quindi, con esclusione di

assistenza ospedaliera.

Le (eventuali) prestazioni di carattere sanitario sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale, in stretta collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Azienda sanitaria locale di riferimento territoriale; l'utente non ha validi riferimenti familiari o necessita di un sostegno nel mantenimento del livello di autonomia nel percorso di un inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.

Trattandosi di ospiti con problemi medici psichiatrici, ma non suscettibili, in ogni caso, di ricovero ospedaliero, spetta alla competenza della U.V.M. dell'Azienda sanitaria di riferimento stabilire il "grado di complessità della prestazione sanitaria" e in conseguenza "personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno".

Infine, con riferimento all'ultimo criterio di cui alla lettera d), si argomenta che l'unica alternativa possibile al ricovero in strutture sanitarie del circuito psichiatrico (che è limitato nel tempo), per gli obiettivi riabilitativi assegnati e al termine del periodo di ricovero, è necessariamente la presa in carico di tali soggetti da parte delle "Case per la vita", laddove sia inappropriato ovvero impossibile il rientro in famiglia.

In tal senso, il consolidamento della rete delle strutture "Case per la vita" nel contesto regionale è assolutamente necessario ed indifferibile al fine di non lasciare carente l'intero territorio, rispetto ad una reale capacità di presa in carico che, peraltro, risponda a quanto previsto nel DPCM 29.11.2001 - Allegato 1C - LEA socio-sanitari.

Da tali considerazioni consegue la regolarità del procedimento di quantificazione della tariffa, come elaborata nello studio di fattibilità, correlata alla rigorosa applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento regionale n. 4/2007.

Per ultimo, preme osservare che la stessa metodologia di applicazione di tali criteri, recentemente adottata dalla Giunta regionale, è stata operata riguardo a tutte le strutture residenziali per anziani contemplate dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66 e 67 dello stesso Regolamento e aventi caratteristiche di organizzazione e strutturali analoghe a quelle delle strutture "Case per la vita" (Deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 2.02.2010).

6. Considerato, altresì, secondo quanto riportato in narrativa:

Ai fini dell'applicazione della tariffa di riferimento regionale per la "Casa per la vita" si riportano gli indirizzi attuativi, in conformità alle osservazioni formulate dall'ANCI Puglia, di cui al verbale sottoscritto in data 16.03.2010:

- la tariffa deve intendersi tariffa massima di riferimento regionale, rispetto alla quale i Comuni possono operare, mediante procedure negoziali o accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di organizzazione e strutturali prescritti dall'art.70 Regolamento regionale n. 4/2007, al fine di individuare la tariffa economicamente più conveniente da praticarsi dai soggetti gestori;
- i Comuni sono responsabili solo ed esclusivamente della quota sociale della succitata tariffa regionale e nei limiti della propria disponibilità di bilancio afferenti al Piano di Zona delle Politiche sociali;
- le obbligazioni di spesa si perfezionano nei confronti dei Comuni interessati unicamente con le procedure previste dal Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e, in carenza, ai sensi di legge, le obbligazioni devono intendersi a carico di coloro che le hanno disposte;
- la tariffa ha decorrenza dalla esecutività del provvedimento di approvazione della stessa con valenza esclusivamente per le strutture accreditate o definitivamente autorizzate, ed i Comuni devono negoziare e/o riformulare l'impegno di spesa per i soggetti ospitati, ai fini della dovuta regolarità contabile.

Diversamente da quanto osservato dall'ANCI Puglia nell'incontro del 16.03.2010, per la fattispecie "Casa per la vita" non può essere "ricalcolata la regressione tariffaria per le strutture con posti-letto superiori al minimo previsto, rapportandola effettivamente alle economie di scala realizzabili - atteso che

la struttura in questione, può essere articolata in un numero massimo di quattro moduli abitativi e, pertanto, non riproducibili, per definizione normativa, nello stesso contesto abitativo.

Altresì ai fini dell'applicazione della tariffa regionale si riportano ulteriori indirizzi attuativi, anche riguardo ai raccordi con il Servizio sanitario regionale:

- la tariffa è applicata esclusivamente per le strutture residenziali in possesso di autorizzazione definitiva e di tutti i requisiti minimi di cui al richiamato art. 70 del Regolamento regionale n. 4/2007 e che siano dotate di carta dei servizi, da esporre e portare a conoscenza degli utenti e rispettivi nuclei familiari;
- per le strutture che abbiano accordi contrattuali o convenzioni con Aziende sanitarie locali e/o Comuni, la tariffa regionale può essere applicata solo in presenza di un formale rinnovo di accordi e convenzioni preesistenti;
- con riferimento al pagamento della quota sanitaria (40% della tariffa regionale) posta a carico dell'Azienda sanitaria locale (per le strutture convenzionate con il Servizio sanitario regionale) l'applicazione della tariffa, limitatamente alla suddetta quota sanitaria, resta subordinata alla copertura finanziaria a valere sul Fondo sanitario regionale;
- i soggetti gestori delle strutture in questione possono praticare una riduzione standard della tariffa regionale, sia per la quota sociale che per la quota sanitaria, ove applicabile, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 70 del Regolamento regionale n. 4/2007;
- eventuali abbattimenti della tariffa, praticata in misura superiore agli sconti fissati, dovranno essere adeguatamente motivati e, comunque, subordinati al pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro;
- i Comuni e le Aziende sanitarie locali che definiscono rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali con le strutture "Case per la vita" sono tenuti a richiedere annualmente ai soggetti gestori la documentazione attestante la regolarità contributiva riferita al personale dipendente.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Per quanto fin qui premesso, considerato e definito riguardo alla quantificazione della tariffa regionale riferita alla struttura socio-sanitaria "Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali" anche in termini di indirizzi attuativi per l'applicazione della stessa tariffa;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria, sia di entrata che della spesa e che dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio regionale;

DELIBERA

1) di approvare, sulla scorta di quanto risulta nello "studio di fattibilità", allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, la tariffa regionale di riferimento per la struttura residenziale "Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali" contemplata dall'art. 70 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, determinata secondo i criteri e modalità di cui al comma 2 dell'art. 32 dello stesso Regolamento:

"CASA PER LA VITA" - TARIFFA GIORNALIERA PER PERSONA euro 69,31

2) di disporre che la stessa tariffa di riferimento regionale trovi applicazione secondo gli indirizzi attuativi riportati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati;

3) di disporre che la suddetta tariffa trovi applicazione con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, e, in ogni caso, successivamente al provvedimento di revisione e/o

aggiornamento dei rapporti convenzionali ovvero contrattuali in essere;

4) di inviare copia del presente provvedimento al “Servizio Comunicazione Istituzionale” per la conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

5) di inviare, altresì, copia del presente provvedimento al Sig. Presidente della Regione Puglia, al Sig. Presidente del Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Bari, Sezione II, nonché alla ricorrente Società “Sol Levante” SRL e per essa all’Avv. Stefano Orlando con studio alla Via Giovanni XXIII, Taurisano (LE), nella qualità di legale patrocinante della stessa Società.

Il Commissario ad Acta
Dott. Michele Carretta

Atti di Organi monocratici regionali
